

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 aprile 2025

Criteri e modalita' attuative dell'esonero introdotte dell'art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Settori strategici). (25A02774)

(GU n.111 del 15-5-2025)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI,
IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile;

Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con

il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;

Visto la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022;

Visto il Programma nazionale «Giovani, donne e lavoro» 2021-2027 (di seguito PN GDL o Programma), CCI 2021IT05SFPR001, approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022 con decisione C (2022) 9030 final;

Visto il documento «Metodologia e criteri di selezione delle operazioni» del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato con procedura scritta prot. n. 8528 del 22 giugno 2023 del Comitato di sorveglianza;

Visto il sistema di gestione e controllo ex art. 69 del regolamento (UE) 1060/2021, All. XVI del regolamento (UE) 2021/1060 del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 recante «Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

Considerato che il citato art. 21 introduce dei benefici definiti «Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica»;

Vista la previsione, contenuta all'art. 21, comma 4, secondo cui «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7»;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, dei criteri e delle modalità di accesso ai benefici di cui all'art. 21, commi 1 e 3, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nonché dei termini e delle modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione delle disposizioni richiamate in premessa, il presente decreto definisce:

a) i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica funzionali alla identificazione delle imprese

ammissibili ai benefici introdotti dall'art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

b) i criteri e le modalita' di accesso ai benefici in questione, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 21, comma 7, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Art. 2

Definizione di impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono criteri concorrenti di qualificazione dell'impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:

a) valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;

b) valori medi percentuali della domanda di lavoro;

c) valori medi di competitivita' delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.

2. Sulla base dei criteri previsti dal comma 1 del presente articolo, sono ammessi al beneficio di cui all'art. 21, commi 1 e 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nei modi e termini dal presente decreto, le imprese operanti nei seguenti settori a 2 digit:

C - Attivita' manifatturiere

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

13 Industrie tessili

14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

20 Fabbricazione di prodotti chimici

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

241 Siderurgia

242 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)

243 Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio

244 Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari (ad eccezione del settore 2446 «Trattamento dei combustibili nucleari»)

26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche

28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A.

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

31 Fabbricazione di mobili

32 Altre industrie manifatturiere

33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

351 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
 353 Fornitura di vapore e aria condizionata
 353 Fornitura di vapore e aria condizionata
 E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento
 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
 37 Gestione delle reti fognarie
 381 Raccolta dei rifiuti
 383 Recupero dei materiali
 39 Attivita' di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
 F - Costruzioni
 41 Costruzione di edifici
 42 Ingegneria civile
 43 Lavori di costruzione specializzati
 H - Trasporto e magazzinaggio
 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
 51 Trasporto aereo
 52 Magazzinaggio e attivita' di supporto ai trasporti
 53 Servizi postali e attivita' di corriere
 J - Servizi di informazione e comunicazione
 58 Attivita' editoriali
 59 Attivita' di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
 60 Attivita' di programmazione e trasmissione
 61 Telecomunicazioni
 62 Produzione di software, consulenza informatica e attivita' connesse
 63 Attivita' dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
 M - Attivita' professionali, scientifiche e tecniche
 69 Attivita' legali e contabilita'
 70 Attivita' di direzione aziendale e di consulenza gestionale
 71 Attivita' degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
 72 Ricerca scientifica e sviluppo
 73 Pubblicita' e ricerche di mercato
 74 Altre attivita' professionali, scientifiche e tecniche
 75 Servizi veterinari
 N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
 81 Attivita' di servizi per edifici e paesaggio
 P - Istruzione
 85 Istruzione
 Q - Sanita' e assistenza sociale
 86 Assistenza sanitaria
 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
 88 Assistenza sociale non residenziale
 R - Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
 90 Attivita' creative, artistiche e di intrattenimento
 91 Attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturali
 S - Altre attivita' di servizi
 94 Attivita' di organizzazioni associative
 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
 96 Altre attivita' di servizi per la persona

Art. 3

Esonero contributivo

1. In attuazione dell'art. 21, comma 1, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di eta' e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attivita' imprenditoriale rientrante nei settori indicati all'art. 2, comma 2,

del presente decreto, possono chiedere, per un periodo massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti nel presente decreto.

2. Sono ammessi al beneficio del presente decreto i soggetti che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, e le condizioni cumulative di cui all'art. 22, par. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L'esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Art. 4

Misura dell'esonero contributivo

1. La fruizione dell'esonero contributivo di cui all'art. 3 del presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al capo I e all'art. 22 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. L'ammontare del beneficio è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi dell'art. 21, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'ammontare dell'agevolazione di cui al precedente periodo non può in ogni caso superare gli importi massimi di cui all'articolo 22 par. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014.

3. La fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, delle condizioni di cui all'art. 1, commi 1175, 1175-bis e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Art. 5

Presentazione delle domande di ammissione

1. Ai fini dell'ammissione all'esonero di cui all'art. 3, i soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, inoltrano, esclusivamente in via telematica, domanda all'INPS nei termini e con le modalità indicate dall'Istituto medesimo con apposite istruzioni.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all'Ufficio del registro delle

imprese della Comunicazione unica per la nascita delle imprese di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 nonché degli elementi da cui si evince l'appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell'esonero contributivo;

b) i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l'attività imprenditoriale prima del suddetto avvio;

c) i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

d) la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere; la percentuale oraria di lavoro;

e) la retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

f) dichiarazione del datore di lavoro, rilasciata ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.

3. Le domande sono verificate dall'INPS sulla base delle informazioni di cui al comma 2. Laddove la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dia esito positivo, il datore viene ammesso a beneficiare dell'esonero in trattazione. A fronte dell'ammissione, l'INPS quantifica gli importi fruibili nelle singole annualità al singolo datore istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove sussista sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i trentasei mesi di agevolazione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. La quantificazione è funzionale all'aggregazione degli importi fruibili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 21, comma 7, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Art. 6

Contributo per l'attività

1. Le imprese avviate dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 e rientranti nei settori di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi dell'art. 21, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

2. Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La fruizione del contributo per l'attività è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al capo I e all'art. 22 del regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Ai fini dell'ammissione al contributo per l'attività, i soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS secondo i termini e le modalità indicate dall'Istituto medesimo con apposite istruzioni.

5. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività imprenditoriale, intendendosi per tale la data di invio all'Ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica per la nascita delle imprese di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, o entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto se successivo.

6. La domanda di cui al comma 3 deve contenere le seguenti

informazioni:

a) i dati identificativi dell'impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all'Ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica per la nascita delle imprese di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 nonché degli elementi da cui si evince l'appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell'esonero contributivo;

b) i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l'attività imprenditoriale.

7. Le domande sono verificate dall'INPS. Laddove la verifica dei requisiti di ammissione dia esito positivo, il richiedente viene ammesso a beneficiare del contributo con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

8. In caso di imprese costituite in forma societaria, il contributo mensile di cui al presente articolo può essere riconosciuto ad un solo dei soci con i requisiti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Art. 7

Registrazione delle misure agevolative e degli aiuti individuali sul Registro nazionale degli aiuti di Stato

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Autorità responsabile del regime di aiuti, così come individuata dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, provvede ad effettuare la registrazione delle misure di agevolazione di cui all'art. 21, commi 1 e 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sul Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. L'INPS provvede ad effettuare la registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato degli aiuti individuali connessi alle misure di cui al comma 1, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

Art. 8

Controlli e sanzioni

1. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo di cui all'art. 3 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

2. I soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, che hanno beneficiato indebitamente del contributo per l'attività di cui all'art. 6, per mancanza o perdita di uno dei requisiti di accesso alla misura, sono tenuti alla restituzione di quanto percepito dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

3. A tal fine l'INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonché, per gli aspetti di rispettiva competenza, delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, all'uopo rese disponibili. Se necessario, l'INPS può altresì formulare puntuale richiesta di dati e informazioni detenuti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che li rende all'uopo disponibili.

Art. 9

Monitoraggio e copertura finanziaria

1. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dall'erogazione dell'esonero contributivo di cui all'art. 3 e del contributo per l'attività di cui all'art. 6, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al primo periodo dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa di cui all'art. 21, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, anche con riferimento alla sua ripartizione territoriale, l'INPS non accoglie ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni surrichiamate e ne dà immediata comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

Ulteriori disposizioni

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni di cui al quadro normativo procedurale del Programma nazionale giovani donne e lavoro 2021-2027.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2025

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione
Foti

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 501